



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Sent. 41/21
Fall. 37/21
Cron. 1007
Isti 65/21
Rep. 53

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi

Presidente

Dott. Mirco Lombardi

Giudice

Dott. Dario Colasanti

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di fallimento presentata da

sig.ra LUPO MARIA (C.F.: LPUMRA67M46H986J), **sig.ra SEDDA DEBORAH** (C.F.: SDDDRH98S53F133E), **sig.ra SEDDA ALESSANDRO** (C.F.: SDDLNS93A12F133A) nella loro qualità di eredi legittimi del sig. SEDDA ROBERTO (c.f. SDDRRT61S02B354R), nato a Cagliari il 02.11.1961 e deceduto in data 18.05.2020, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BAIO,

RICORRENTI

CONTRO

T.D.M. S.R.L. (c.f. / p.iva: 02897820136), con sede legale in Merate via Fiori n. 24,

RESISTENTE

letta l'istanza di fallimento depositata in data 18.10.2021;

esaminata la documentazione in atti;

convocate le parti all'udienza davanti al Giudice Relatore del 26.11.2021;

udito il Giudice Relatore;

premessso riguardo alle questioni processuali relative all'istanza di fallimento in proprio che:

- la società istante ha sede in Merate (LC), sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 9 L.F., in assenza di elementi per cui la sede effettiva debba ritenersi ubicata *aliunde*;
- sussiste la legittimazione attiva degli istanti, in quanto eredi di un creditore con titolo giudizialmente accertato;
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata ai sensi dell'art. 15 comma 3° L.F. avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione tramite PEC della Cancelleria;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. per le seguenti ragioni:

- innanzitutto ricorre il requisito di cui al 1° comma poiché la società debitrice ha svolto attività commerciale, avente ad oggetto autotrasporti per conto terzi, deposito e logistica merci;
- inoltre non sussistono i presupposti per l'esenzione dal fallimento dato che, come chiaramente stabilito dal testo del vigente art. 1 L.F., l'onere di provare il mancato superamento dei limiti di cui al comma 2° lett. a), b) e c) grava sulla parte convenuta, che nel caso di specie non ha prodotto elementi utili al riguardo; al contrario dal bilancio dell'anno 2018 il volume dei ricavi risulta esondare il limite di legge;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza a causa dell'attuale impossibilità della debitrice a far fronte al pagamento dei propri debiti e dell'assenza di prospettive di adempimento in tempi ragionevoli, come dimostrato dall'inadempimento al credito dei ricorrenti, dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato, e dall'esposizione debitoria complessiva risultante dall'informativa di Equitalia Nord spa (euro 247.930,12); agli elementi elencati si aggiunge la dichiarazione resa in udienza dal legale rappresentate della società debitrice, che ha affermato di poter far

fronte al debito dei ricorrenti solo se frazionato in rate di 400 euro mensili, attingendo da fondi propri per la totale incapienza della società, ma di non essere in grado di adempiere nei confronti dell'Erario e dell'INPS;

Rilevato che è superata la soglia di procedibilità ex art. 15 u.c. L.F. in quanto l'entità dei debiti esigibili provati in atti supera senza dubbio il limite dei 30.000 euro;
visti gli artt. 1 e segg. della Legge Fallimentare;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

il fallimento della società T.D.M. S.R.L. (c.f. / p.iva: 02897820136), con sede legale in Merate via Fiori n. 24,

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatore l'avv. Jessica Corti, con studio in via Santa Lucia n. 1, Oggiono;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ORDINA

al curatore di procedere, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si



procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

DISPONE

al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di inventario e stima dei beni, mobili ed immobili, presenti nel patrimonio del Fallimento che la stima di eventuali immobili sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;

FISSA

per il giorno 25/03/2022 alle ore 09:30, in ragione della sospensione straordinaria dei termini processuali ex DL 18/2020, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentita



ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura indicato dal Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2° L.F.;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al



quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

che il Curatore, depositando l'accettazione della nomina entro due giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell'art. 29 L.F., alleggi altresì la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 28 L.F., così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 54 del 2018, che prevede l'applicazione degli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al Curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 29/11/2021.

Il Giudice rel.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Ersilio Secchi

